

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-664 del 12/02/2020
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento. Ditta FURIA S.r.l. - Notifica IT 022000.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-687 del 12/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento. Ditta FURIA S.r.l. - Notifica IT 022000.**

Notifica: IT 022000  
Notificatore: FURIA srl - via S.Allende 2/A - 29012 Caorso (Italia)  
Produttore: FURIA srl - via S.Allende 2/A - 29012 Caorso (Italia)  
Destinatario/impianto: TREDI – PI de la Plaine de l'Ain BP 55 - 01150 SAINT VULBAS (Francia)  
Operazione di trattamento: D10 (Incenerimento a terra)  
Allegati: 1 Documento di Notifica vistato

**Approvazione della notifica IT 022000**

**I. Decisione**

- 1) La notifica IT 023684 per il trasporto dei seguenti rifiuti:
- codice EER: 190204\*
  - codice Y: Y18
  - quantità totale: 2500 t.
  - numero di spedizioni: 100
  - destinazione: TREDI – PI de la Plaine de l'Ain BP 55 - 01150 SAINT VULBAS (Francia)

**è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.**

- 2) la presente Decisione è valida fino al 02/02/2021 (vedi consenso dell'autorità di destinazione – Pole National des Transferts Transfrontalieres de Déchets del 06/02/2020 - PNTTD-2020-805);
- 3) la presente Decisione non è trasferibile;
- 4) la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;
- 5) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
- 6) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;
- 7) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione e dell'accettazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al D.M. 370/98 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., fermo restando la possibilità di procedere anche per tranches successive, in conformità all'art. 6, comma 8, del Reg. (CE) n. 1013/2006;

**II. Condizioni**

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

- 1) nell'ambito della presente procedura di notifica generale i rifiuti classificati con codice CER/EER 190204\* saranno generati in territorio italiano e provenienti dall'impianto della ditta FURIA srl - via S.Allende 2/A - 29012 Caorso (Italia);
- 2) dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di quietanza relativa al pagamento della rata del premio annuale previsto nell'ambito della polizza di Responsabilità Civile (polizza n. 000240.32.300186 stipulata presso la Cattolica Soc. Coop.) in possesso della ditta Furia S.r.l. in qualità di notificatore, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale;

- 3) i rifiuti possono essere trasportati esclusivamente dalle società autotrasportatrici indicate nella documentazione allegata alla notifica IT 022000 di cui alla nota del 29/11/2019 (assunata al prot. Arpae n. 186289 in data 04/12/2019). Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano dovranno essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione, di Destinazione e di Transito:
  - i documenti di movimento (di cui all'Allegato IB del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto di destino (TREDI) presso cui verrà svolta l'operazione di smaltimento;
  - i certificati rilasciati dal suddetto impianto di destino (TREDI), presso cui verranno effettuate le successive operazioni di smaltimento finale, attestanti l'avvenuto completamento di tali operazioni effettuate sui suddetti rifiuti contraddistinti dai codici CER/EER 190204\*;
- 5) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9. del documento di notifica e del documento di movimento serie IT 022000;
- 6) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 7) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 8) i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento indicato nella notifica, senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
- 9) preso atto che, in base a quanto riportato nell'Allegato "5" al dossier di notifica in esame, trasmesso con nota del 29/11/2019 (assunata al prot. Arpae n. 186289 in data 04/12/2019), dovranno essere utilizzati gli itinerari indicati. Gli itinerari potranno essere utilizzati come alternativa in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza e dovranno essere preventivamente comunicati a tutte le Autorità competenti prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Gli itinerari allegati alla notifica (descritti nell'Allegato "5") non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
- 10) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

### **III. Avvertimenti**

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) qualora prima dell'inizio della spedizione sia necessario ricorrere a itinerari differenti da quelli riportati nella documentazione allegata alla notifica, che implicino il ricorso ad Autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, tale notifica non potrà essere utilizzata e se ne dovrà presentare una nuova;

- 4) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
- 5) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti;
- 8) come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
  - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
  - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
- 9) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
- 10) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
- 11) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare si rileva che la ditta Furia S.r.l. ha autocertificato di aver tenuto conto dei principi di vicinanza priorità al recupero ed autosufficienza a livello comunitario/nazionale. Al proposito si rileva che questo Servizio Arpae Sac ha richiesto informazioni alle Autorità competenti in merito al principio di vicinanza con nota del 06/12/2019 - prot. n. 188063, di quanto ricevuto è stata data notizia alla ditta Furia S.r.l. con lettera del 08/01/2020 prot. n. 1547 e la medesima è stata riscontrata dalla Ditta con nota del 10/01/2020 (prot. Arpae n. 4188 in data 13/01/2020) precisando conclusivamente che *"L'esiguo numero di impianti e la conseguente ridotta capacità ricettiva rispetto all'effettiva domanda del mercato, situazione ormai stabile nel tempo, ci*

*impone come unica alternativa l'utilizzo di inceneritori/termovalorizzatori esteri";*

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

La società Furia srl è in possesso di valida autorizzazione per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto;

L'impianto di destinazione è in possesso di valida autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto;

Preso atto che dal certificato del Certificato Generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Furia S.r.l. rilasciato in data 01/10/2019, non risultano condanne;

La ditta Furia S.r.l. risulta iscritta dalla Prefettura di Piacenza, in data 27/11/2018 al n. 42125/2018, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (cosiddetta WHITE LIST);

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo parziale pari a € 129,11 effettuato dalla società Furia srl con bonifico bancario;

Nella presente proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Ettore Niccoli, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90,

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC  
(Dr.sa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**